

TRIBUNALE DI COSENZA  
SECONDA SEZIONE CIVILE — CONTROVERSIE DI LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del dott. Emilio Sirianni, quale giudice del lavoro, all'udienza del 4.5.2010, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.594/06 RGAL,

TRA

**Belvenni Guglielmo**, rappresentato e difeso da se medesimo, unitamente all'avv. F. Piperno,

ricorrente

E

**Comune di Cosenza**, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, dall'avv. A. Roselli,

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.2.2006, Belvenni Guglielmo conveniva in giudizio l'amministrazione comunale di Cosenza, esponendo quanto segue.

Il 18.12.1996 assumeva il comando della Polizia Municipale di Cosenza, dopo avere vinto il concorso pubblico bandito dall'amministrazione comunale, incarico che gli era rinnovato dal sindaco, senza soluzione di continuità, l'ultima volta con provvedimento del 23.10.2002.

Il 18.3.2003, prima ancora che fossero stati specificati gli obiettivi annuali, il sindaco pro tempore lo sospendeva dall'incarico. Nelle motivazioni dell'atto si faceva generico riferimento a problemi di ordine pubblico verificatisi nei precedenti giorni di sabato e domenica ed a proteste di cittadini ed espositori dell'annuale fiera di S. Giuseppe, riferite anche su organi di stampa locali, con conseguente pregiudizio per l'immagine dell'amministrazione ed, infine, a dichiarazioni dal medesimo ricorrente rese alla stampa senza previa comunicazione al sindaco. Allo scadere dei trenta giorni di sospensione, una nota del sindaco gli comunicava l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico dirigenziale e di assegnazione ad altro incarico. Infine, il 5.5.2003, con ulteriore provvedimento sindacale, era disposta la propria assegnazione al diverso incarico di dirigente del Servizio Anagrafe, Stato Civile e Leva. In seguito, egli era incaricato dal Prefetto di Catanzaro di dirigere il Comando della Polizia Municipale di Lamezia Terme, comune i cui organi erano stati disciolti per mafia.



Svolgeva tale incarico per diciotto ore a settimana fino ad ottobre 2003 ed in seguito a tempo pieno. Solo nell'aprile 2005 rientrava in servizio al comune di Cosenza, dove gli era conferito l'incarico di dirigente del Servizio Esternalizzazione Lavoro e Federalismo.

Rappresentava ancora che, sin dall'avvio del procedimento di sospensione dall'incarico, il sindaco pro tempore manifestava in pubblico ed in articoli ed interviste ad organi di stampa giudizi lesivi della propria immagine professionale, peraltro incoerenti con le stesse motivazioni dei provvedimenti amministrativi in suo danno, sopra citati.

Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità degli atti di sospensione, prima e di revoca dell'incarico, poi e che l'amministrazione convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniale, biologico e professionale cagionatigli con tali atti illegittimi, nonché al ripristino dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale cittadina.

Si costituiva la convenuta con memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Sentiti i testimoni, all'odierna udienza la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza delle eccezioni di improcedibilità sollevate da parte resistente.

Quanto all'asserita mancanza, nel ricorso ad essa notificato, dell'indicazione della data fissata per il giudizio, si rinvia a quanto già rilevato nel verbale di udienza, circa il fatto che si trattava solo di una sbiaditura della copia notificata, nella quale, peraltro, la data di udienza era perfettamente leggibile, tanto che il comune di Cosenza si costituiva puntualmente nei termini di legge.

Quanto al rispetto del termine di cui all'art.669 octies, c.p.c., basti rilevare che, non avendo provveduto il giudice della fase cautelare all'espressa indicazione del termine per la riassunzione del giudizio di merito, si applicava alla fattispecie il secondo comma dell'articolo citato, quindi con un termine di riassunzione di sessanta giorni e non, come ritenuto dalla resistente, di trenta.

Venendo al merito, il ricorso dev'essere accolto, sebbene non integralmente.

Si può, al riguardo premettere che non solo l'istruttoria documentale e testimoniale ha confermato le illegittimità dedotte in domanda, ma che addirittura è emersa in modo palese la finalità ritorsiva dei provvedimenti sindacali adottati in danno del ricorrente, per essersi il medesimo limitato a fare quanto era in suo dovere fare, affinché fossero rispettate le leggi e le vigenti normative comunali.

Quanto al primo atto impugnato con l'odierno ricorso, ovvero il provvedimento di contestazione e contestuale sospensione dall'incarico dirigenziale del 18.3.2003, la sua illegittimità è evidente anche a prescindere dall'oggetto delle stesse contestazioni.



Si tratta di atto adottato in base all'art.27 del ccnl del comparto dirigenza degli enti locali all'epoca vigente. Articolo che, ai suoi primi tre commi, così dispone:

*1. Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.*

*2. In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'amministrazione prima di adottare l'atto di recesso, contesta per iscritto l'addebito all'interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Se l'amministrazione lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione del lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e conservazione dell'anzianità di servizio.*

Il provvedimento dovrebbe, pertanto, necessariamente costituire il momento d'avvio di un procedimento finalizzato al "recesso" dal rapporto di lavoro e la natura disciplinare dello stesso è resa evidente dall'obbligo di previa contestazione ed audizione a difesa del dirigente.

La facoltà di sospendere il dirigente ha latitudine ben più ampia dell'analoga facoltà che le relative disposizioni collettive prevedono per i pubblici dipendenti con qualifiche non dirigenziali. A differenza di queste ultime — e proprio per la delicatezza del ruolo ricoperto dai dirigenti, che sono gli equivalenti nel pubblico dei manager d'impresa privati — la possibilità di un provvedimento interinale di sospensione non è collegato alla particolare gravità delle violazioni contestate o della colpa in esse ravvisabile, ma è rimesso ad una valutazione dell'organo politico connotata da amplissima discrezionalità e, proprio per questo — ancora una volta a differenza di quel che avviene rispetto agli altri pubblici dipendenti - non è accompagnato dalla conseguente sospensione del trattamento economico in godimento.

Senonché, a tale preludio l'amministrazione convenuta faceva seguire una partitura del tutto diversa da quella normativamente imposta.

L'azione amministrativa mutava, in corsa, i propri connotati, trasformandosi da procedimento finalizzato al recesso dal rapporto di lavoro in procedimento finalizzato alla mera revoca dell'incarico dirigenziale. Anzi, pudicamente definito in tutte le successive comunicazioni del sindaco (note del 17.4.2003 e del 22.4.2003) e nel

provvedimento finale del 5.5.2003 esclusivamente come "assegnazione ad altro incarico dirigenziale".

Tale "mutazione" del procedimento amministrativo rende illegittimo il provvedimento di sospensione del 18 marzo che, in quanto tale, può esistere solo se inserito nell'ambito di un procedimento disciplinare finalizzato al recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro.

Come esattamente esposto in domanda, una volta che l'avviato procedimento disciplinare si trasforma in procedimento finalizzato alla mera revoca dell'incarico dirigenziale, le disposizioni di riferimento divengono l'art.21, del D.Lgs.165/01, come modificato dalla L.145/02, l'art.109 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs.267/00) e l'art.13 del ccnl per il personale dirigenziale del comparto enti locali. Articoli che contengono disposizioni sostanzialmente sovrapponibili.

Il primo dato da tenere presente è che sia l'art.21, 1° comma del T.U. sul pubblico impiego che l'art.107, 7°, comma del Testo Unico degli enti locali (D.Lgs.267/00), nel disciplinare la responsabilità dirigenziale, sanciscono che le valutazioni dell'attività svolta dai dirigenti debbano avvenire nel rispetto dei "principi" e delle "garanzie" di cui all'art.5, D.Lgs. 286/99.

A norma di tale ultima disposizione, la valutazione dei dirigenti è eseguita o dal dirigente generale, dietro proposta di quello "preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato" ovvero, nel caso di valutazione relativa a "dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale" dall'organo politico di vertice dell'amministrazione. Nell'art.5 in commento individuato nella persona del Ministro, ma nel caso di enti locali (giusta il citato rinvio operato dall'art.107, 7° co., D.Lgs.267/00) da individuarsi nella persona del sindaco.

Anche in questo caso, però, è previsto che l'organo politico si determini *"sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico"*.

Già sotto questo profilo il provvedimento di revoca dell'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, che ha colpito il Belvenni si palesa illegittimo. In esso, infatti, nessun organo amministrativo interviene per fornire al sindaco (sulla base evidentemente di una previa attività di ricognizione) i necessari "elementi di valutazione".

E' il sindaco che sospende il Belvenni, con il provvedimento del 18.3.2003, del quale si è già rilevata l'illegittimità; è il sindaco che comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca; è ancora il sindaco che comunica al direttore generale i fatti addebitabili al ricorrente e che rappresenterebbero inosservanze a proprie direttive è, infine (e questa volta, almeno, a buon diritto), sempre il sindaco a disporre la revoca dell'incarico dirigenziale.

Non è solo sotto questo profilo che l'intera procedura si presenta viziata, rispetto a quanto disposto dal citato art.5, D.Lgs.286.

Infatti, secondo tale norma la valutazione dell'operato dei dirigenti ha una precisa cadenza annuale (2° comma) e può essere anticipata rispetto a tale cadenza solo "quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale".



Viene dall'art.109 del D.Lgs. 267/00 l'unico possibile termine di riferimento per valutare l'esistenza di un tale rischio, posto che la norma in questione, proprio nel disciplinare la revoca dell'incarico dirigenziale in caso di esito negativo della valutazione periodica annuale, fa riferimento agli "obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169" ovvero quel piano che l'organo esecutivo del comune deve definire prima di ogni esercizio finanziario, "determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi".

Orbene, in nessuno degli atti che vanno a comporre questa singolare procedura di revoca è contenuto alcun riferimento che consenta di comprendere quale "rischio grave di un risultato negativo" si fosse configurato per giustificare la revoca anticipata dall'incarico rispetto alla scadenza annuale. Nel provvedimento finale del cinque maggio è solo contenuta una pedissequa ripetizione del disposto dell'art.109 T.U. enti locali, ma nulla che aiuti a comprendere in che cosa fosse consistito quel "rischio grave", anzi, ancor prima, se una tale evenienza sia stata oggetto di rappresentazione da parte dell'amministrazione convenuta e addirittura se esistesse o meno il "piano esecutivo di gestione", in riferimento al quale l'esistenza o meno di quel rischio avrebbe dovuto essere valutata.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento di revoca del 5.5.2003 è da ritenere illegittimo.

Anche l'analisi dettagliata delle singole contestazioni, ne rivela, peraltro, la palese illegittimità ed, in tal modo, tradisce il reale intento ritorsivo.

La prima è così formulata: *"non avere saputo dare risposta adeguata ai problemi del traffico cittadino divenuto ormai caotico, sotto il profilo della vigilanza e del controllo e di un'efficace azione di repressione"*.

Da una semplice lettura se ne coglie l'assoluta genericità: non si indica quali accertamenti siano stati fatti, né uno straccio di dato, tantomeno delibere o atti di indirizzo dell'organo politico rimasti ineseguiti. Un addebito talmente generico da non consentire alcuna valutazione, né prova.

Tanto che l'amministrazione convenuta, su cui pure incombeva il relativo onere, neanche accenna una richiesta di prova sul punto.

Il secondo addebito è la "inadeguata vigilanza del palazzo di città, con il verificarsi di furti e con concreti rischi personali, in alcune occasioni, per amministratori, dirigenti e dipendenti".

Anche in questo caso non è dato sapere nulla (né l'amministrazione fornisce alcuna indicazione al riguardo) sui furti che si sarebbero verificati (quanti, in quali strutture ed in quale periodo) e sulle "occasioni" che avrebbero determinato rischi per il personale comunale.

Peraltro, la responsabilità del ricorrente al riguardo è smentita per tabulas.

Esiste in atti una sua dettagliata relazione, datata 11.2.2003 — in risposta ad un sollecito del direttore generale del 4.2.2003 - nella quale sono indicati tutti i punti di criticità del sistema di sicurezza e si formulano proposte risolutive, sia sotto il profilo tecnico-strutturale che organizzativo.

In particolare, si va dallo spostamento del posto di piantone, alla realizzazione di un sistema di video sorveglianza interna; da interventi sul meccanismo di apertura/chiusura della porta carraia a gravi carenze nelle politiche di gestione del personale ed alla segnalazione di evitabili difetti di coordinazione.

Sotto quest'ultimo aspetto significativo il riferimento all'uso del salone di rappresentanza comunale in periodi in cui gli uffici comunali non sono aperti al pubblico (e sono, quindi, sguarniti anche di controlli), senza previa informazione alla Polizia Municipale, che così non era messa in condizione di organizzare alcuna sorveglianza.

Sono finanche segnalati precedenti rapporti inviati dallo stesso ricorrente all'ufficio personale per le necessari azioni disciplinari avverso componenti del Corpo responsabili gravi negligenze -fra le quali proprio l'abbandono ingiustificato del posto di guardia- senza che ad esse nulla fosse seguito.

Un ulteriore contestazione concerne la "inosservanza alle direttive del sindaco sull'occupazione dei marciapiedi da parte di supermercati ed attività commerciali in genere". Anche in tal caso le presunte "direttive del sindaco" rimangono avvolte da impenetrabile oscurità ed anche in questo caso risulta, per via documentale, come fosse proprio negli organi politici di vertice dell'amministrazione a doversi ricercare la fonte d'ogni responsabilità.

Nella relazione concernente il problema inviata dal ricorrente al sindaco ed al competente assessore, datata 9.10.2002, non solo sono formulate proposte specifiche riguardo al problema del sequestro dei beni con i quali fossero illegittimamente occupati spazi pubblici ed alla conservazione o custodia degli stessi (addirittura con la sottoposizione di schemi di delibere sindacali), ma è addirittura denunciata una prassi comunale che lascia sgomento il lettore e fornisce un'inimmaginabile spiegazione al fenomeno effettivamente dilagante (ed da anni) delle occupazioni abusive in città, che qualsiasi cittadino può quotidianamente osservare.

Il Belvenni, infatti, contesta agli organi comunali di considerare l'ordinanza sindacale n.3075 del 19.9.1996 (quindi —è da ritenere- addirittura da tale data) come "provvedimento autorizzativo generale per l'esposizione di merci". Già in data 17.10.2000 l'odierno ricorrente segnalava al vice segretario generale ed al vice sindaco che l'art.2 della citata ordinanza "non autorizza di per se le occupazioni, le quali, se prive di uno specifico titolo abilitante, sono tutte abusive".

Occorre rileggere più volte tali pagine per convincersi che il loro senso sia quello effettivamente risultante dalle parole.

Insomma, con l'ordinanza citata il sindaco dell'epoca vietava "su tutto il territorio comunale l'esposizione di frutta e verdura" e dettava disposizioni dettagliate sui criteri per il rilascio delle concessioni su suolo pubblico.

Come sia potuto accadere che qualcuno, in seno all'amministrazione convenuta, abbia potuto interpretare l'art.2 di tale ordinanza, nel quale si indicavano le misure di rispetto di eventuali concessioni su pubblici marciapiedi, come disposizione che, smentendo tutto il senso complessivo dell'ordinanza e quello specifico di ogni sua disposizione, potesse valere ad autorizzare, in via generale, qualsiasi futura

occupazione di suolo pubblico pare a questo Tribunale uno di quei misteri insondabili che possono manifestarsi solo alle nostre latitudini.

Come misteriosa ed insondabile è la decisione dell'amministrazione di trasformare addirittura tale surreale vicenda in capo d'accusa contro colui che ne aveva da tempo segnalato i profili di incoerenza ed illegittimità.

Altra contestazione concerne la "comunicazione ad altri organi istituzionali, senza trasmissione al sindaco neanche per conoscenza" della nota ivi specificamente indicata. Si tratta, per la precisione, di una nota del 25.2.2003 inviata dal Belvenni al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Comitato di Gestione dell'Azienda Sanitaria ed al Procuratore della Repubblica di Cosenza e costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa del privato cittadino Belvenni, in ordine al quale nessuna valutazione o ingerenza compete agli organi comunali.

Era, infatti, accaduto che gli organi ispettivi dell'Azienda Sanitaria, a seguito di specifica denuncia, avessero eseguito un sopralluogo negli uffici del Comando della Polizia Municipale, riscontrando violazioni alle normative in materia di sicurezza del lavoro. In tale verbale d'ispezione, datato 17-30-1.2003, gli ispettori del lavoro individuavano erroneamente nella persona del ricorrente il datore di lavoro responsabile delle violazioni e tenuto al rispetto delle prescrizioni ivi dettate.

Il comandante Belvenni, nella nota oggetto di contestazione, si limitava a segnalare che in alcun modo poteva essere attribuita a lui quella qualità.

Solo le reali finalità ritorsive, delle quali si dirà a breve, possono spiegare una simile contestazione.

E' dalle ultime due contestazioni e dagli antefatti delle medesime che tale intento ritorsivo emerge in modo palese.

La prima concerne "l'inadeguata organizzazione dell'attività di controllo nell'ambito della fiera di S. Giuseppe 2003, che ha determinato problemi all'ordine pubblico ed al rispetto delle regole che hanno assunto dimensioni non compatibili con la fruibilità specifica da parte dei cittadini e con pregiudizio al regolare svolgimento della manifestazione stessa" e la seconda la presunta violazione dell'art.37 del regolamento comunale, per le dichiarazioni rese alla stampa dal Belvenni ed inerenti l'accaduto in occasione della citata fiera, senza avere prima sentito il sindaco ed, in tal modo, creando discredito all'amministrazione.

L'ultima contestazione citata è palesemente priva di qualsiasi fondamento, posto che l'articolo del regolamento comunale citato concerne solo la regolamentazione del diritto d'accesso agli atti amministrativi, al suo secondo comma ed, al primo comma, le pratiche coperte da "segreto d'ufficio".

Prima di esaminare il contenuto delle dichiarazioni rese dal Belvenni alla stampa e pubblicate il 18.3.2003 è necessario ricordare il contenuto di dichiarazioni rese alla stampa il giorno precedente dal capo gruppo di uno dei partiti dell'allora maggioranza in consiglio comunale. Costui, infatti, accusava i componenti del corpo di polizia municipale, intervenuti nell'evento fieristico, di trattamento "vergognoso" riservato agli espositori senegalesi, che sarebbero stati "vittime di un autentico plotone di esecuzione con a capo una donna in divisa", addebitava loro di avere agito

"in assetto da guerra" e di avere "letteralmente sbaraccato alla stregua di arsenali terroristici ...le modeste mercanzie opposte" et similia.

In risposta, il ricorrente dichiarava il giorno dopo che non era stato adottato "alcun metodo militaristico" e difendeva il comportamento dei propri uomini, per l'equilibrio che avrebbero mostrato nel contemperare le esigenze di rispetto delle regole con la "assoluta buona fede" degli espositori extra comunitari non in regola.

E' proprio in questo riferimento alla buona fede degli espositori, in uno con quello fatto dal consigliere comunale, nella precedente intervista, al fatto che gli espositori sarebbero stati "prima ingenerosamente turlupinati e poi ignobilmente vessati" la chiave del reale svolgimento degli accadimenti imputati al ricorrente, per come emersi dalla prova testimoniale esperita.

Tali accadimenti sono riferiti in questi termini dal ricorrente.

Gli uomini della Polizia Municipale avrebbero provveduto al sequestro di una giostra che era sprovvista del certificato di agibilità ed impedito l'installazione di un'altra giostra che si trovava nell'identica situazione. Nell'occasione, il proprietario della giostra sequestrata dichiarava di essere stato autorizzato verbalmente all'installazione dal dirigente del settore economico e produttivo, avv. Colosimo.

Quanto agli ambulanti, il Belvenni dichiarava che negli anni precedenti si era instaurata la singolare prassi di direttive orali date dal sindaco ai funzionari competenti perché fosse consentito ai rivenditori privi di autorizzazione per la vendita di esporre la propria merce lungo la via Sertorio Quattromani, via che formalmente era esclusa da quelle che la stessa amministrazione aveva destinato all'occupazione da parte di rivenditori ambulanti. Per tale informale occupazione del suolo pubblico il sindaco avrebbe dato direttive al dirigente Colosimo di riscuotere dagli ambulanti irregolari una somma solo simbolica.

Il ricorrente si sarebbe astenuto dall'intervenire negli anni precedenti ai fatti, ritenendo che si sarebbe presto arrivati ad una regolarizzazione della situazione. Nel 2003 decise di intervenire per il rispetto delle regole, anche perché i suoi uffici erano stati oggetto di acquisizione di atti da parte di uomini della Direzione investigativa Antimafia, nell'ambito di indagini nelle quali si ipotizzava un'ingerenza della criminalità organizzata nella gestione delle assegnazioni di aree agli ambulanti.

L'intervento avrebbe indotto gli ambulanti ad allontanarsi spontaneamente, senza necessità di sequestrare la merce esposta, ma avrebbe portato ad un acceso diverbio fra il consigliere comunale Ciacco e la propria vice, dott.ssa Iazzolino.

Riferisce al riguardo l'istruttore direttivo [REDACTED] che, nell'imminenza della fiera, si pose il problema dei molti ambulanti extracomunitari privi di licenza di vendita ed che, pertanto, non potevano essere formalmente inseriti nel piano comunale di ripartizione degli spazi vendita. Costoro erano stati convocati dal dirigente comunale Gargano per la mattina del 16 marzo ed, alla presenza dello stesso [REDACTED] e di altri vigili urbani, era loro detto dal citato dirigente che avrebbero potuto sistemarsi "dovunque avessero trovato spazio" e che l'amministrazione avrebbe poi provveduto a regolarizzare il tutto facendo loro corrispondere quanto dovuto.



Seguì una riunione del Comandante del Corpo con i propri collaboratori, nel corso della quale, anche per il rilevante numero di ambulanti abusivi (circa cinquecento) si decise di intervenire comunque, per assicurare il rispetto delle regole.

Il giorno dopo 8-9 vigili intervennero, sequestrando solo alcuni banchetti, ma lasciando la merce agli ambulanti e limitandosi, soprattutto, a cercare di impedir loro di occupare abusivamente il suolo pubblico. Vi fu una forte reazione degli stessi ambulanti, che rivendicavano le rassicurazioni orali ricevute dal dirigente Gargano e l'operazione fu talmente difficoltosa da durare dal primo pomeriggio a sera inoltrata. Intervenne anche il consigliere comunale Ciacco, che protestò per il loro comportamento e disse che avrebbe portato la vicenda in consiglio comunale.

Il giorno seguente [REDACTED] e tutti i suoi colleghi furono mandati ad occuparsi del traffico e gli ambulanti poterono di nuovo occupare abusivamente il suolo comunale. L'istruttore dei VV.UU. [REDACTED] confermava il sequestro di una giostra priva delle necessarie autorizzazioni, per il pericolo alla pubblica incolumità che avrebbe cagionato e riferiva dell'analogo pericolo, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso di visitatori, dovuto alla presenza del gran numero di ambulanti abusivi sulla via Quattromani, che è l'unica che conduce al lungo fiume. luogo in cui si trova la gran parte degli espositori. Confermando che l'esistenza del descritto pericolo fu determinante nella decisione di porre fine alle prassi di tolleranza degli anni precedenti.

Riferiva, altresì, di come la merce dei venditori abusivi da loro sequestrata la mattina del giorno 16 (ovvero quando era in corso la riunione la delegazione degli ambulanti, di cui ha riferito il precedente teste) fu tutta restituita nel pomeriggio, per ordine del vice sindaco

Infine, il vigile urbano [REDACTED], riferisce di avere assistito ad una telefonata pervenuta in comando il pomeriggio del giorno sedici, nel corso della quale la dirigente Colosimo intimò, con toni accesi, al [REDACTED], di cessare immediatamente i sequestri della merce dei venditori abusivi, mentre [REDACTED], da parte sua, cercava di fare presente che stavano solo adempiendo da un dovere d'ufficio. Telefonata che egli sentì perfettamente, in quanto [REDACTED] aveva, a tal fine, attivato il sistema viva voce.

L'affresco dell'amministrazione comunale di Cosenza, quale emerge sia dalla prova documentale che testimoniale, è sconcertante.

Un'amministrazione che palesa una concezione proprietaria del rapporto di pubblico impiego, che nulla ha a che fare con il processo di c.d. "privatizzazione" del medesimo, per cui disposizioni di legge e regolamenti divengono null'altro che frasi e numeri di articolati da assumere a pretesto per comandi che si muovono nel vuoto assoluto di limiti e garanzie.

Un'amministrazione in bilico fra ignoranza delle leggi e demagogia, nella classica miscela che, nell'inevitabile eterogenesi dei fini che ne consegue, diviene levatrice dei peggiori istinti razzisti che pure mostra di volere arginare. Essendo la storia, moderna e contemporanea, ad insegnare come sia il travolgimento delle elementari regole di convivenza il migliore seme dell'intolleranza.

La sgangherata illegittimità dei provvedimenti qui impugnati denunciava essa stessa l'esistenza di motivazioni celate, i fatti che le hanno immediatamente preceduti ed appena narrati valgono a chiudere il ragionamento aperto prima: essi perseguivano il solo intento ritorsivo di punire il Comandante de Vigili Urbani per avere semplicemente fatto il proprio dovere, per avere operato per il rispetto delle regole, in un contesto in cui di regole era divenuto perfino ridicolo parlare.

Lo confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, le reiterate dichiarazioni pubbliche rese dal sindaco nei giorni successivi. Sul sito internet comunale, il giorno 18 marzo, su organi di stampa nei giorni 20, 22 e 23 marzo. Attaccando la professionalità e correttezza dell'operato del Belvenni con riferimenti assolutamente generici e con le medesime accuse delle quali si è lungamente analizzata l'infondatezza.

La verità —lo si ripete- è che il Belvenni aveva osato praticare il rispetto delle regole e l'etica della responsabilità, pretendendo che le disposizioni che tutelano l'eguaglianza dei cittadini, i beni comunali e la pubblica incolumità fossero rispettate anche in occasione della fiera patronale. Pratiche evidentemente invise al proprio datore di lavoro.

Ciò detto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, rimane da dire dei risarcimenti chiesti.

E' senz'altro da rigettare la richiesta di risarcimento del danno biologico che è solo genericamente enunciato, ma del quale non si è fornita prova alcuna.

E', viceversa, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nella differenza fra la retribuzione di posizione goduta quale comandante della polizia municipale e quella goduta in seguito, nei nuovi incarichi, dapprima di dirigente del Servizio Anagrafe, Stato Civile e Leva e poi di dirigente del Servizio Esternalizzazione Lavoro e Federalismo. Dal giorno della revoca dell'incarico di Comandante e fino a quello in cui tale incarico gli fu nuovamente attribuito.

Al riguardo è solo da rilevare che, benché il ricorrente non abbia dimostrato a quanto effettivamente ammonti tale differenza, sul fatto che essa esista non vi è contestazione da parte resistente e, trattandosi di richiesta di condanna solo generica, la domanda sul punto può senz'altro essere accolta.

E' dovuto, infine, anche il risarcimento del danno alla professionalità, sub specie di dequalificazione, mancato incremento delle proprie conoscenze professionali, mancato utilizzo della professionalità acquisita e reputazione professionale, anch'esso da liquidare in separata sede, conformemente alla domanda.

Tale danno è provato per la palese ingiustizia dei provvedimenti di sospensione e revoca (ancor prima che per la loro illegittimità), per la pubblicità che fu loro ampiamente data dall'amministrazione, facendola accompagnare da giudizi denigratori ed infondati sull'azione amministrativa svolta ed anche per le qualità professionali del ricorrente, attestate dal Prefetto di Catanzaro, nell'opera svolta in un comune disciolto per mafia e dagli stessi provvedimenti sindacali che lo hanno confermato nell'incarico dal 1996 al 2003 e, conclusa la parentesi indotta dalla vicenda oggetto di causa, da quelli che gli hanno restituito il Comando, che ancora oggi detiene.

Un Comandante di grande esperienza e professionalità, è stato, infatti, costretto ad occuparsi di anagrafe e servizio di leva e "federalismo", con un depauperamento di professionalità che pare di tutta evidenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa  
così provvede:

dichiara illegittimo il provvedimento sindacale di sospensione del ricorrente dall'incarico di Comandante della Polizia Municipale di Cosenza, datato 18.3.2003;  
dichiara illegittimo il provvedimento sindacale di revoca al ricorrente dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale di Cosenza, datato 5.5.2003;  
condanna parte resistente al risarcimento del danno patrimoniale cagionato al ricorrente e pari alla differenza fra la retribuzione di posizione percepita da questi in qualità di Comandante della Polizia Municipale e quella percepita in qualità di dirigente del Servizio Anagrafe Stato Civile e Leva, prima ed in qualità di dirigente del Servizio Esternalizzazione, Lavoro e Federalismo, poi, da liquidarsi in separata sede;



condanna parte resistente al risarcimento del danno professionale cagionato al ricorrente, da liquidarsi in separata sede;

condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €2.000,00, oltre IVA e CPA.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Con deposito della motivazione entro venti giorni.

Cosenza, lì 4.5.2010

IL  E  
Do  Sirianni

Depositato in Cancelleria  
03/06/2010  
IL CAPO  
DESSA